

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, 14 novembre 2001, n. 178

Istituzione dell'Ufficiale elettorale. Articolo 26 della legge 24 novembre 2000 n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999".

Come già rappresentato con precedente circolare n. 176 del 9 novembre u.s. inviata con posta elettronica, l'istituzione dell'ufficiale elettorale, di un organo monocratico, cioè, chiamato a svolgere le medesime funzioni attualmente affidate alla Commissione elettorale comunale in tema di elettorato attivo, costituisce un passo determinante nella direzione di un sempre miglior rapporto tra cittadini ed istituzioni e, nel contempo, di uno snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

La legge istitutiva della nuova figura giuridica (legge 24 novembre 2000 n. 340, «Legge di semplificazione 1999»), si pone infatti, nell'alveo di un progressivo processo di semplificazione amministrativa i cui principi sono stati enunciati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ciò premesso, si ritiene opportuno impartire le conseguenti direttive per una esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 26 della soprarichiamata legge n. 340/2000.

Comma 1 - Il comma 1 introduce, nel Testo unico n. 223/67 in materia di elettorato attivo e tenuta e revisione delle liste elettorali, l'art. 4-bis che detta le disposizioni di principio ai fini della istituzione dell'ufficiale elettorale.

A far data dal 1° gennaio 2002, è istituito in tutti i Comuni della Repubblica l'Ufficiale elettorale: nei Comuni (compresi quelli delle Regioni a statuto speciale) aventi una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, od un suo delegato; nei Comuni con popolazione pari o superiore all'anzidetto limite demografico, l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 dei T.U. n. 223/67.

Circa l'individuazione dei Comuni appartenenti all'una od all'altra classe demografica, si precisa che, analogamente a quanto previsto dalle leggi elettorali in materia di determinazione della popolazione, deve essere fatto esclusivo riferimento ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

I dati che emergeranno dal censimento in corso potranno essere presi in considerazione, ai fini che qui rilevano, solo a seguito della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Relativamente alla possibilità, ovviamente solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di delegare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del Comune, si esprime l'avviso che, in tale seconda evenienza, la delega potrà essere conferita a dipendenti comunali che rivestano almeno la settima qualifica funzionale.

Resta inteso che, nei Comuni privi di funzionari, la delega può essere attribuita ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Fatte salve le autonome determinazioni e valutazioni dei sindaci, è di tutta evidenza che la designazione di un funzionario non potrà che valorizzare le professionalità presenti negli Enti locali, riconoscendo la nuova veste giuridica in capo a dipendenti che per capacità competenza, esperienza specifica danno sicuro affidamento di poter svolgere le delicate funzioni con la massima puntualità e precisione.

La delega, da redigere in forma libera, dovrà essere corredata, nel caso che riguardi un funzionario del Comune, da una breve relazione nella quale il Sindaco porrà in evidenza gli elementi e le considerazioni che hanno determinato la scelta del delegato e dovrà essere comunicata al Prefetto entro il prossimo 10 dicembre; entro lo stesso termine, i Sindaci che non intendono avvalersi della facoltà di delega comunicheranno al Prefetto tale loro decisione.

L'approvazione prefettizia delle deleghe, prevista espressamente dal comma 4 del medesimo articolo 4-bis, dovrà intervenire entro il 31 dicembre e sarà redatta anch'essa in forma libera.

Concluso il suddetto procedimento per tutti i Comuni della rispettiva Provincia e comunque non oltre il 31 gennaio 2002, si pregano le SS.LL. di voler comunicare a questa direzione centrale, con un unico telefax al numero 06-4883756, l'elenco completo degli Ufficiali elettorali dei Comuni della Provincia. Tale elenco dovrà essere

aggiornato semestralmente (nei mesi di gennaio e di luglio) mediante un'unica comunicazione relativa a tutti gli Ufficiali elettorali della Provincia, da inviare via fax al medesimo numero sopraindicato.

Quanto al procedimento di revoca della delega, esso, ovviamente, seguirà lo stesso iter di quello di nomina, con l'invio del provvedimento del Sindaco puntualmente motivato e con l'approvazione prefettizia, eventualmente preceduta da richiesta di ulteriore, specifica documentazione.

Comma 2 - Con il presente comma e con quelli successivi vengono apportate al Testo unico n. 223/1967 le modificazioni conseguenti all'istituzione dell'Ufficiale elettorale, attraverso la tecnica della modifica testuale di parole, periodi o interi commi.

Viceversa, la disposizione di cui al successivo comma 13 costituisce «norma di chiusura», rivolta principalmente alla sostituzione, con l'Ufficiale elettorale, della Commissione elettorale comunale richiamata da leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale.

Commi 3 e 4 - A seguito della sostituzione con l'Ufficiale elettorale della Commissione elettorale comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e tenuto conto del numero di consiglieri assegnati ad ogni Comune ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, si rappresenta che, negli Enti compresi nella fascia di popolazione tra 15.000 ed un milione di abitanti, la Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti: nei Comuni aventi più di un milione di abitanti i componenti (effettivi e supplenti) saranno otto.

Rispetto alla attuale composizione delle medesime commissioni si appalesa, nei Comuni con popolazione tra 15.000 e 30.000 abitanti, una discrasia tra il numero degli attuali componenti (4) e quello previsto dalle nuove disposizioni (6).

Stante l'impossibilità giuridica di procedere ad elezioni parziali, si suggerisce che, negli anzidetti Comuni, venga effettuata una nuova elezione «totale» della Commissione elettorale comunale in occasione della prima seduta consiliare del prossimo anno, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Testo unico n. 223, come modificato dal comma 4 dell'art. 26, e le direttive impartite da questo Ministero con il paragrafo 8 della circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Commi 5 e 6 - Mentre il comma 5 abroga dizioni letterali divenute incompatibili con il sistema introdotto dall'art. 26, il successivo comma 6 conferma il principio della verbalizzazione di tutte le operazioni compiute per l'aggiornamento delle liste elettorali: verbale che deve essere redatto e sottoscritto, su apposito registro, dall'Ufficiale elettorale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, mentre nei Comuni superiori il verbale, redatto dal segretario, deve essere sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal Segretario stesso.

Relativamente alle istruzioni contenute nella circolare permanente n. 2600/L del 1986, si fa presente che le stesse vanno opportunamente coordinate con le innovazioni normative in esame e con le presenti direttive. Per quanto concerne, poi, i modelli ad essa allegati, relativi ai vari adempimenti connessi alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali, si fa presente che gli stessi possono costituire ancora utile guida per la verbalizzazione delle operazioni da effettuare nei Comuni in cui continuerà ad operare la Commissione elettorale comunale quale Ufficiale elettorale: nei restanti Comuni, i modelli devono essere opportunamente adeguati all'istituzione del nuovo organo monocratico.

Al fine, peraltro, di agevolare il compito degli ufficiali elettorali, è intendimento di questa direzione centrale procedere, in tempi rapidi, ad una revisione dell'intera modulistica, da far pervenire alle SS.LL. per la successiva distribuzione a tutti i Comuni della rispettiva Provincia.

Commi 7, 8, 9, 10 e 11 - I commi in questione, che apportano al Testo unico n. 223 solo le modifiche strettamente conseguenziali all'istituzione dell'Ufficiale elettorale, lasciano, per ogni altro verso, sostanzialmente inalterato l'iter procedimentale di tenuta e di revisione delle liste elettorali.

Comma 12 - La disposizione, anch'essa strettamente conseguente al nuovo impianto normativo, mantiene ferme le competenze in materia di elettorato attivo affidate dal Testo unico 223/1967 ad organi diversi dalla Commissione elettorale comunale, quali, tra gli altri, il Sindaco e le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

Comma 13 - Come già accennato in precedenza, la disposizione si atteggia a «norma di chiusura» dell'ordinamento, stabilendo che, in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi fatto all'Ufficiale elettorale.

La norma trova applicazione, oltre che ovviamente per il Testo unico n. 223/1967, per i casi in cui non si è proceduto ad una modifica testuale della previgente normativa, anche per diverse disposizioni, tra cui si

segnalano, a titolo puramente esemplificativo, la legge n. 89 del 1995 (Sorteggio degli scrutatori) e il D.P.R. n. 50 del 1973 (Liste aggiunte per gli elettori del Trentino-Alto Adige).

Nel segnalare ancora una volta la particolare importanza delle innovazioni in commento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla immediata conoscenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, vigilando attentamente, anche attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale osservanza delle presenti istruzioni affinché sia assicurata l'assoluta regolarità nella tenuta e revisione delle liste elettorali, atta a garantire il godimento e l'esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.